



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **17720/PROD.COMM**  
riferimento: **nota prot. 16769/COMM/07**  
allegato  
Trieste, **19 luglio 2007**

Alla società

Al Comune di

**oggetto: L.R. 29/2005, articolo 7 – Requisiti professionali**

E' pervenuta, da parte dello Studio in indirizzo, la nota a margine citata, con cui è stato richiesto alla scrivente Direzione se possa ritenersi sussistente, in base ai cedolini – paga allegati, il requisito professionale per la vendita al dettaglio (**commercio**) in capo ad uno specifico soggetto che ha esercitato per un certo periodo l'attività di cuoco (attività connessa con la **somministrazione**).

A tal proposito, deve innanzi tutto ribadirsi quanto già sostenuto in varie circolari, e cioè che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra *in toto* nella sfera di attribuzione delle amministrazioni procedenti.

In questa sede, pertanto, la scrivente Direzione si limiterà ad una ricognizione generale della disciplina normativa, evidenziandosi, in primo luogo, che la legge regionale 29/2005, come modificata dalla successiva legge regionale 7/2007, all'articolo 7, comma 2, lettera b), richiede, ai fini della maturazione del requisito professionale, l'aver esercitato in proprio oppure l'aver prestato la propria opera, **per almeno due anni nell'ultimo quinquennio**, presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS.

E' ben vero che la disposizione citata, in maniera inequivocabilmente esplicita, compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito relativo alla la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare

anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari, inclusa la posizione di dipendente qualificato che svolga mansioni <<direttamente attinenti alla *somministrazione* o alla *lavorazione* e *trasformazione* di alimenti e bevande>> (articolo 21 del DPGR 2277/1977, atto regolamentare ancora vigente nel settore della somministrazione per le parti non in contrasto con la nuova disciplina).

Ad ogni buon conto, il diritto dell'operatore all'esercizio dell'attività d'impresa trova il corrispondente contraltare nel principio espressamente sancito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale : <<Ai fini della **tutela del consumatore**, l'esercizio **in qualsiasi forma** dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande è consentito **solo a chi sia in possesso dei requisiti** morali e professionali previsti dalla presente legge>>, e tra i requisiti di professionalità richiesti dal più volte citato articolo 7, comma 2, lettera b) si ricomprende espressamente la prestazione d'opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

In tutti i modi, la prestazione temporale del biennio non può essere che una prestazione effettiva, altrimenti verrebbe vanificato il termine minimo di esperienza professionale in concreto richiesto dalla normativa di settore (legge regionale 29/2005, appunto), e questo proprio per la finalità suprema di tutela del consumatore, il quale, in determinati campi economici, deve trovarsi di fronte a soggetti qualificati.

In proposito, si richiama la risoluzione MAP del 5 febbraio 2007, prot. 0001310, dove è stato puntualizzato, proprio nella fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a tempo parziale (part time), che "in ossequio anche ai principi adottati dall'Unione Europea nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (si veda ad es. il decreto legislativo 319/1994, articolo 8, comma 1, lettera c), tali periodi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità. Ciò significa che un anno di lavoro ad orario dimezzato, dovrà essere computato come sei mesi di lavoro pieno".

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)